

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1959

#### Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, alcune modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato sono state attuate con la legge 20 giugno 1955, n. 519. Ma già allora fu esplicitamente fatto presente nella relazione che invece « al riordinamento dei servizi ausiliari (istituzione del ruolo dei segretari, personale d'ordine e subalterno) si provvederà con separate disposizioni da emanarsi, a suo tempo, in forza della legge-delega ed in connessione col riordinamento delle carriere dei pubblici impiegati ».

Non essendo stato possibile rispettare un tale programma in sede di attuazione di legge-delega, è necessario, e il tempo trascorso rende anzi improcrastinabile, provvedere ora con apposita legge.

Occorre infatti tener presente che i ruoli attualmente esistenti presso l'Avvocatura dello Stato per l'espletamento dei servizi ausiliari sono ancora quelli stabiliti con il testo

unico 30 ottobre 1933, n. 1611, essendosi successivamente istituito soltanto un posto di commesso capo con il regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120. Per converso i suddetti servizi sono venuti allargandosi e assumendo un'organizzazione sempre più complessa, a causa della istituzione delle Avvocature distrettuali dello Stato di Perugia, Potenza, Lecce, Trento e Caltanissetta per la istituzione delle corrispondenti Corti d'appello, a causa anche della riorganizzazione dei servizi amministrativi attuata con il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, infine per il notevole incremento del lavoro consultivo e contenzioso, che ha portato al riordinamento del ruolo degli avvocati e procuratori dello Stato con la ricordata legge 20 giugno 1955, n. 519, e impone un corrispondente riordinamento dei ruoli del personale impiegato nell'espletamento dei servizi ausiliari.

Con l'unito disegno di legge è prevista la istituzione del ruolo dei segretari, resosi necessario sia per l'espletamento dei servizi amministrativi, a seguito del loro riordinamento attuato con il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, sia per affiancare gli avvocati e procuratori dello Stato nel disimpegnare le varie incombenze presso le cancellerie e segreterie degli organi giudiziari, le quali trovano il loro parallelo in quelle attività che presso le magistrature sono espletate appunto dal personale di cancelleria e di segreteria, e cioè da personale di concetto.

Inoltre è stato apportato un aumento agli organici del personale esecutivo e ausiliario, contenendolo peraltro in modeste proporzioni, tali da assicurare il necessario espletamento dei servizi.

Sono state anche introdotte alcune norme per adattare la disciplina dello statuto degli impiegati civili dello Stato al particolare ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, per quanto concerne il personale considerato nel disegno di legge.

Nell'articolo 3 sono, infatti, dettate le norme per la costituzione delle Commissioni di esame e, negli articoli 4, 5 e 6, quelle relative allo svolgimento delle prove di esame di concorso per la nomina a vice segretario,

di esame di idoneità per la promozione a primo segretario e di esame di concorso per merito distinto per la promozione a detta qualifica.

Nell'articolo 8 è stabilito che le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina vengono esercitate da una Commissione permanente per il personale, presieduta dall'Avvocato generale dello Stato o, per sua delega, da un Vice avvocato generale.

Nell'articolo 9 sono indicate le modalità per la compilazione dei rapporti informativi e dei relativi giudizi complessivi.

Nell'articolo 10, allo scopo di consentire all'Avvocatura generale di avvalersi di personale già pratico dei servizi, viene stabilito che, nella prima attuazione della legge, la metà dei posti messi a concorso sia riservata agli impiegati della carriera esecutiva e del ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato in possesso del prescritto titolo di studio.

Nell'articolo 11, infine, vengono indicati i mezzi per la copertura della spesa annua, valutata in lire 51 milioni.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I segretari dell'Avvocatura dello Stato provvedono: alla tenuta dei ruoli delle udienze e degli scadenziari ed alla comunicazione dei relativi avvisi agli avvocati e procuratori dello Stato; al deposito ed al ritiro degli atti e documenti presso gli uffici giudiziari; alla formazione e custodia dei fascicoli di causa; alla catalogazione e conservazione dei libri delle biblioteche ed alla tenuta delle relative contabilità; ed in genere ad assistere gli avvocati e procuratori dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le disposizioni di carattere generale impartite dall'Avvocato generale dello Stato.

I segretari addetti alla Segreteria generale provvedono all'espletamento dei servizi amministrativi sotto la vigilanza del Segretario generale.

## Art. 2.

Il ruolo e le qualifiche del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto.

## Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di concorso per la nomina a vice segretario e per le promozioni a primo segretario sono costituite da un sostituto avvocato generale, che la presiede, da due vice avvocati, da un procuratore capo dello Stato e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

## Art. 4.

L'esame di concorso per la nomina a vice segretario consiste in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte, da tenersi in due giorni distinti, vertono ciascuna sulle seguenti materie:

- 1) nozioni di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato;
- 2) nozioni di procedura civile e penale e di ordinamento giudiziario.

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre: nozioni di diritto privato; nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria; nozioni di statistica, nozioni di bibliografia generale ed ordinamento delle biblioteche, nozioni di ragioneria.

## Art. 5.

L'esame di idoneità per la promozione a primo segretario consta delle seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti:

- a) risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile e compilazione di un atto di cancelleria;
- b) risoluzione di un quesito pratico di contabilità generale dello Stato.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonchè sulle seguenti altre materie: procedura penale, legge di bollo e di registro, disposizioni normative che regolano i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nozioni di ragioneria.

## Art. 6.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo segretario consta delle seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti, riguardanti:

- a) risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile e penale con compilazione di un atto di cancelleria;

b) risoluzione di un quesito pratico di contabilità generale dello Stato;

c) risoluzione di quesiti di carattere teorico-pratico concernenti le leggi di bollo e del registro, nonchè il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonchè su nozioni di ragioneria.

#### Art. 7.

Le tabelle organiche del personale addetto agli uffici dell'Avvocatura dello Stato, di cui ai quadri 44 e 64 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e ai quadri 46 e 67 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituite dalle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

#### Art. 8.

Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina, sono esercitate, nei riguardi del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato, da una Commissione permanente per il personale presieduta dall'Avvocato generale dello Stato ovvero su sua delega, da un vice avvocato generale dello Stato e composta:

1) dal Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

2) da due sostituti avvocati generali dello Stato;

3) da un rappresentante del personale delle carriere suindicate;

4) da un procuratore dello Stato, con funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Avvocato generale dello Stato; durano in carica

tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. Venendo taluni di essi a cessare dall'incarico nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre l'intervento, oltre di chi la presiede, di due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

#### Art. 9.

Per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie i rapporti informativi ed i relativi giudizi complessivi sono espressi dal Segretario generale per il personale che presta servizio presso l'Avvocatura generale e dall'Avvocato distrettuale per il personale che presta servizio presso le rispettive avvocature distrettuali.

#### Art. 10.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti messi a concorso è riservata agli impiegati della carriera esecutiva e del ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato in possesso di diploma di un istituto secondario di secondo grado o anche, se aventi qualifica non inferiore ad archivista, del diploma di un istituto secondario di primo grado.

#### Art. 11.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

## CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo . . . . .	1
402	Segretari principali . . . . .	3
325	Primi segretari . . . . .	6
271	Segretari . . . . .	8
229	Segretari aggiunti . . . . .	14
202	Vice segretari . . . . .	
		32

TABELLA B

## CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo . . . . .	10
229	Primo archivista e assistente alla vigilanza . . . . .	27 + 1
202	Archivista . . . . .	38
180	Applicato . . . . .	74
157	Applicato aggiunto . . . . .	
		150

## TABELLA C

## QUADRO 1°. CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo . . . . .	1
173	Commesso . . . . .	6
159	Usciere capo . . . . .	38
151	Usciere . . . . .	59
142	Inserviente . . . . .	
		104

## QUADRO 2°

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
159	Agente tecnico . . . . .	3
		3